

# **Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)**

**Modifica del 10 dicembre 2004**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

## **Sezione 6: Inchiesta amministrativa**

*Art. 27a*      Scopo

<sup>1</sup> L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico.

<sup>2</sup> L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata. Sono fatti salvi l'inchiesta disciplinare ai sensi dell'articolo 98 dell'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>2</sup> sul personale federale nonché i procedimenti penali.

*Art. 27b*      Procedimenti parallelamente in corso

<sup>1</sup> Un'inchiesta amministrativa non può ostacolare né inchieste penali né inchieste degli organi di vigilanza parlamentari.

<sup>2</sup> Se si può prevedere un conflitto di procedura, l'autorità che ha ordinato l'inchiesta sospende o interrompe l'inchiesta amministrativa.

*Art. 27c*      Autorità competente a ordinare un'inchiesta amministrativa

<sup>1</sup> Il capo del Dipartimento o il cancelliere della Confederazione ordina un'inchiesta amministrativa nelle unità amministrative che gli sono subordinate. Può delegare detta competenza alle unità amministrative che gli sono subordinate.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ordina l'inchiesta se un'inchiesta amministrativa interessa più di un Dipartimento o un Dipartimento e la Cancelleria federale.

<sup>1</sup> RS 172.010.1

<sup>2</sup> RS 172.220.111.3

*Art. 27d*      Organi d'inchiesta

<sup>1</sup> L'inchiesta amministrativa è affidata a persone:

- a. le quali adempiono i requisiti personali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento di siffatto compito;
- b. le quali non lavorano nell'ambito di attività sotto inchiesta; e
- c. alle quali non è affidato contemporaneamente un procedimento disciplinare o altro procedimento di diritto del personale nello stesso affare.

<sup>2</sup> L'inchiesta può essere affidata a persone estranee all'Amministrazione federale. Queste agiscono in veste di mandatari dell'autorità che ordina l'inchiesta.

<sup>3</sup> L'organo d'inchiesta può, nei limiti del suo mandato, emanare le necessarie istruzioni ma non decisioni formali.

<sup>4</sup> Le disposizioni concernenti la ricusazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>3</sup> sulla procedura amministrativa (PA) sono applicabili per analogia.

*Art. 27e*      Mandato d'inchiesta

<sup>1</sup> L'autorità che ordina l'inchiesta rilascia un mandato d'inchiesta scritto. In esso sono descritti segnatamente:

- a. l'oggetto dell'inchiesta;
- b. la nomina dell'organo d'inchiesta;
- c. le competenze dell'organo d'inchiesta;
- d. l'obbligo di serbare il segreto d'ufficio;
- e. le indennità spettanti all'organo d'inchiesta;
- f. l'approntamento degli strumenti ausiliari necessari;
- g. il coinvolgimento di organi ausiliari;
- h. la presentazione dei rapporti;
- i. lo scadenziario.

<sup>2</sup> Al mandato d'inchiesta sono allegati eventuali atti già esistenti.

*Art. 27f*      Apertura

<sup>1</sup> L'autorità che ordina l'inchiesta ne notifica l'apertura nonché il motivo che l'ha originata, lo scopo e l'organo d'inchiesta alle unità amministrative interessate.

<sup>2</sup> Essa emana le necessarie istruzioni concernenti i diritti d'ispezione e di accesso degli organi d'inchiesta nonché l'obbligo di informare gli impiegati interessati.

<sup>3</sup> RS 172.021

*Art. 27g* Esecuzione

<sup>1</sup> Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA<sup>4</sup>. Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni.

<sup>2</sup> Le autorità e gli impiegati della Confederazione coinvolti nell'inchiesta amministrativa sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti.

<sup>3</sup> Se, nel corso dell'inchiesta amministrativa, emerge che sono necessarie da altri Dipartimenti o dalla Cancelleria federale informazioni soggette a segreto, l'organo d'inchiesta deve ottenere il consenso del capo del Dipartimento interessato o del Cancelliere della Confederazione. Negli altri casi si applica l'articolo 14.

<sup>4</sup> Le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa hanno la possibilità di esaminare gli atti che li concernono e di esprimere il loro parere (art. 26–28 PA).

<sup>5</sup> Esse hanno il diritto di essere sentite (art. 29–33 PA).

*Art. 27h* Interrogazioni

<sup>1</sup> Le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare.

<sup>2</sup> L'organo d'inchiesta informa le persone le quali devono essere sentite che esse possono rifiutarsi di deporre qualora la deposizione arrecasse loro pregiudizio in vista di un procedimento disciplinare o penale.

<sup>3</sup> L'organo d'inchiesta informa le persone estranee all'Amministrazione federale che devono essere sentite che non sono obbligate a rilasciare informazioni.

*Art. 27i* Protezione dei dati personali

Ogni servizio amministrativo invitato dall'organo d'inchiesta a rendere noti dati personali è tenuto, nella propria sfera di competenza, a garantire l'osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992<sup>5</sup> sulla protezione dei dati.

*Art. 27j* Risultati

<sup>1</sup> L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto.

<sup>2</sup> Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento.

<sup>3</sup> L'autorità che ordina l'inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa.

<sup>4</sup> L'autorità che ordina l'inchiesta decide in merito alle conseguenze dell'inchiesta amministrativa.

<sup>4</sup> RS 172.021

<sup>5</sup> RS 235.1

<sup>5</sup> I risultati di un'inchiesta amministrativa possono essere motivo per l'apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale.

## II

L'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>6</sup> sul personale federale è modificata come segue:

*Art. 97*

*Abrogato*

## III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

10 dicembre 2004      In nome del Consiglio federale svizzero:  
                                 Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss  
                                 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>6</sup> RS 172.220.111.3